

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1995.

*Per la Commissione*  
 Mario MONTI  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Rivestimenti destinati a coprire in via definitiva l'ossatura e l'imbottitura di sedili anteriori e posteriori di automobili, composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sedile la cui superficie esterna è costituita in maggioranza di tessuto di fibre tessili sintetiche (poliestere) e materie plastiche (PVC). Una barra metallica flessibile è collocata all'interno;</li> <li>— schienale la cui superficie esterna è costituita in maggioranza di tessuto di fibre tessili sintetiche (poliestere) e materie plastiche (PVC). All'interno sono collocate:           <ul style="list-style-type: none"> <li>— corde con dispositivo di fissaggio di materia plastica,</li> <li>— un anello di gomma,</li> <li>— barre metalliche flessibili;</li> </ul> </li> <li>— poggiatesta la cui superficie esterna è costituita in maggioranza di tessuto di fibre tessili sintetiche (poliestere) e materie plastiche (PVC).</li> </ul> <p>Sul lato interno il tessuto è unito ad uno strato sottile di materia plastica alveolare ricoperto di tessuto a maglie annodate in poliammide e la materia plastica (PVC) è unita a un tessuto di fibre acriliche.</p>	9401 90 80	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9401, 9401 90 e 9401 90 80.</p> <p>Questi rivestimenti sono da considerare come parti di sedili del codice NC 9401.</p>